



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA DEC-2012-0000135 del 09/05/2012

**VISTO** l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"*;

**VISTO** l'art. 4, comma 5, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma della legge 18 giugno 2009, n. 69"*;

**VISTO** l'allegato II punto 7) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, prevede la competenza di VIA statale per le attività di *"Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare"*;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"*;

**VISTO** l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008;



@

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Petroceltic Elsa S.r.l., in data 8 settembre 2009, acquisita al prot. DSA-2009-0023756 del 10 settembre 2009, relativa al permesso di ricerca di idrocarburi denominato "d495 B.R-EL" posto al largo delle coste della Regione Abruzzo;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 4 aprile 2009 sui quotidiani "*Il Tempo*" e "*Il Riformista*", in data 4 Settembre 2009;

**CONSIDERATO** che con nota del 16.09.2009, acquisita al prot. DSA-2009-24674 del 18.09.2009, il Proponente ha comunicato la variazione della denominazione della Società Petroceltic Elsa S.r.l. in Petroceltic Italia s.r.l. a seguito dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 25.06.2009;

**PRESO ATTO** che sono pervenute, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, numerose osservazioni da parte del pubblico, nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali, che sono state considerate al fine della definizione del procedimento;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. DG/PBAAC/34.19.04/5616/2010 del 19.02.2010 che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO** che non risulta pervenuto il parere della Regione Abruzzo;

**ACQUISITO** il parere negativo n. 527 del 16 settembre 2010 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;





## *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

**PRESO ATTO CHE** con il citato parere n. 527 la Commissione Tecnica, pur valutando minimi e reversibili gli impatti determinati dalle attività in esame, ha comunque ritenuto, in osservanza ad un prudente principio di precauzione, che stante la vicinanza dell'area del permesso dalla costa non si possa con certezza escludere la presenza di eventuali impatti;

### **CONSIDERATO CHE:**

- nelle more dell'espressione del parere della Commissione Tecnica VIA-VAS è entrato in vigore il D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 che all'art. 2, comma 3, lettera "h", prevede l'apporto di modifiche all'art 6 del D.lgs 152/2006 ed in particolare aggiunge il comma 17 che dispone: *"ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239"*;
- la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha verificato che l'area del permesso di cui trattasi interferisce con i Siti di Importanza Comunitaria "TT7140106 - Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)", "TT7140107 - Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro", "TT7140108 - Punta Aderci - Punta della




Penna", "TT7140109 - Marina di Vasto" e "TT7228221 - Foce Trigno- Marina di Petacciato", localizzati sulla costa abruzzese;

- a fronte della verifica di cui al punto precedente, nonché del parere negativo n. 527 del 16 settembre 2010 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, ritenuto di dover adottare un formale provvedimento negativo, con nota DVA-2010-0024753 del 18 ottobre 2010 ne ha data comunicazione alla Società Petroceltic Italia S.r.l., ai sensi delle disposizioni dell'art. 10-bis della legge n. 241/90;
- con nota del 29 ottobre 2010 (DVA-2010-0026524 del 3 novembre 2010), la Società Petroceltic Italia S.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni in riscontro a quanto rappresentato nella summenzionata comunicazione di cui all'10-bis della legge n. 241/90. Tali osservazioni vertono sul fatto che a detta della Società:
  - l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale è stata presentata in data 8 settembre 2009 e quindi prima dell'entrata in vigore del D.lgs 128/2010 che all'art. 4, comma 5 prevede che *"le procedure di VAS, VIA e ALA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento"*;
  - l'applicazione della disciplina di cui al D.lgs 128/2010 spetta *ex lege* al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, quale dicastero istituzionalmente preposto al rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività mineraria. Pertanto non rientra nelle competenze della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, concludere che l'interferenza dell'area di indagine compresa nell'istanza di permesso con aree a vario titolo protette per scopi di tutela ambientale debba necessariamente comportare l'esito negativo del procedimento autorizzatorio;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- non si ritiene conferente al caso di specie l'articolo 4, comma 5 del dlgs 128/2010, in quanto il medesimo fa riferimento alla applicazione delle norme vigenti al





# *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

momento dell'avvio del procedimento in relazione ad ogni tipologia di progetto da assoggettare a Via, mentre l'articolo 6, comma 17, è da considerare quale norma di carattere speciale, che prevede, quale esplicita finalità di tutela ambientale, il divieto delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare nelle aree indicate come interdette, e che lo stesso si applica ai procedimenti autorizzatori in corso al momento della entrata in vigore della legge;

## **CONSIDERATO CHE:**

pertanto, ogni valutazione ambientale di esito positivo delle citate attività è preclusa ex lege, qualora gli interventi insistano, come nella fattispecie, in area soggetta a divieto;

**CONSIDERATO** il carattere tassativo della norma introdotta dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 che prevede l'apporto di modifiche all'art 6 del D.lgs 152/2006, aggiungendo in particolare il comma 17,

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

## **DECRETA**

**il diniego della compatibilità ambientale relativamente al programma lavori collegato al permesso di ricerca provvisoriamente denominato "d495 BR-EL" presentato dalla Società Petroceltic Elsa S.r.l. (ora Petroceltic Italia S.r.l.) con sede legale in Via Paola n. 24 int. 7 - 00186 Roma.**

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Petroceltic Italia S.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Abruzzo, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.



alla Regione Abruzzo, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.


Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica per le valutazioni dell'impatto ambientale e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Società Petroceltic Italia S.r.l., provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o dalla notifica.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE



IL MINISTRO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

